



*Aggravamento
Rinnovo Escl*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PIGLIONICA	VITO	Presidente
☐	MORONI	RICCARDOMARIA	Relatore
☐	MAFFEY	MARIA TERESA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3759/14
depositato il 19/06/2014

- avverso la sentenza n. 401/2/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

BUSNELLI ANDREA GIUSEPPE
VIA MONTEBELLO N.24 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110435883750 IRPEF-DETR.IMP. 2007

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 3759/14

UDIENZA DEL

09/02/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

853/2015

PRONUNCIATA IL:

09/02/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/03/2015

Il Segretario
Cappasoli Domenico



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto presso questa Commissione (R.G.A. n° 3759/14), il ricorrente ropose ricorso in
appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n° 401/2/13, pronunciata in riferimento
alla cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Monza e Brianza – in relazione all'imposte Irpef
per l'anno 2007.

L'Ufficio emise l'atto impugnato in quanto non riconobbe la spesa sostenuta dal ricorrente per riqualificazione
energetica e portata in deduzione nella misura del 55 %, per mancata produzione della ricevuta di invio
documentazione all'ENEA, ente preposto per tale attività; inoltre la deduzione effettuata non può essere superiore al
50 %, essendo entrambi i coniugi fruitori della detrazione.

Il ricorrente contestò l'operato dell'Ufficio, proponendo ricorso avanti la CTP di Milano che, con la sentenza qui
impugnata, dichiarò la cessazione della materia del contendere per una questione relativa all'irap, essendo stata
sgravata dall'Ufficio, mentre respinse il ricorso, compensando le spese per quanto attiene alla questione oggi qui
trattata, sul presupposto, fra gli altri, che l'invio della prescritta documentazione all'ENEA è condizione essenziale per
beneficiare della detrazione, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell'opera.

Il ricorrente propose ricorso in appello, riconoscendo che per una mera dimenticanza non ha provveduto all'inoltro
della documentazione de qua, tuttavia impugnando la sentenza di primo grado, precisa che la stessa non ha tenuto
conto delle argomentazioni poste a difesa dello stesso ricorrente, in particolare che la decadenza dal beneficio della
detrazione deve essere espressamente previsto dalla legge e che l'invio della documentazione all'ENEA non riveste il
contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna
decadenza, ma può venire solo applicata una sanzione in misura fissa così come prevista dall'art. 11 del dlgs n°
471/97, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

In tal senso si è espressa anche la stessa Agenzia con la circolare n° 21/E del 23.4.2010.

L'appello prosegue con argomentazioni a difesa, citando giurisprudenza e si conclude con la richiesta di riformare la
sentenza impugnata, annullando l'atto ed ordinando il rimborso delle somme eventualmente versate in corso di
giudizio, con vittoria delle spese di lite.

L'Agenzia contro deduce riportandosi alle ragioni già espresse nel primo grado del giudizio, confermando, solo in
merito alla contestata detrazione, la legittimità del proprio operato e precisando che le istruzioni ministeriali
contenute nel Mod. Unico 2008, evidenziavano la necessità, per il contribuente che voglia fruire della detrazione de
qua, dell'invio all'ENEA della copia della prescritta documentazione (Attestato di Certificazione Energetica); l'Ufficio
conferma altresì che la percentuale di detrazione fruibile non può superare la misura del 50 %, a differenza di quanto
vantato da controparte.

Le controdeduzioni proseguono con argomentazioni a difesa, citando giurisprudenza e si concludono con la richiesta di
rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite.

La trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza, essendo pervenuta richiesta in tal senso ed al termine della
esposizione dei fatti da parte del Relatore e della audizione delle parti presenti, il Presidente dichiara chiusa la
discussione ed il Collegio si ritira in Camera di Consiglio e decide come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle
parti, ritiene il ricorso in appello fondato e quindi meritevole di accoglimento per quanto di ragione.



Giova ricordare la citata circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 21/E del 23.4.2010, che in nessuna sua parte parla di decadenza dal beneficio fiscale de quo, anzi prevede, nella spiegazione del paragrafo 3 – Detrazione d'imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico e, più nel dettaglio, al paragrafo 3.7 – Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all'ENEA, che il contribuente possa rettificare la documentazione e la scheda informativa mediante l'invio di una comunicazione di rettifica, al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni.

Quindi in considerazione di quanto sopra questo organo giudicante ritiene che l'omissione contestata dall'Ufficio, che per altro ha successivamente ricevuto la stessa documentazione, non possa pregiudicare l'invocata deduzione stante anche l'avvenuta dimostrazione dell'esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute.

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio ritiene di dover aderire alle ragioni addotte dalla parte privata, quindi, accoglie il ricorso ed in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello ed annulla la cartella di pagamento relativamente alla detrazione dell'imposta, l'esito del giudizio giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano

in parziale riforma

della sentenza n° 401/2/13 in data 8/22 Novembre 2013 della CTP di Milano, accoglie l'appello ed annulla la cartella di pagamento relativamente alla detrazione di imposta. Spese compensate.

Così deciso in Milano il 9 Febbraio 2015.

Il Relatore

Il Presidente